

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nei Comuni di Caprie e Chiusa di San Michele a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia, e opere connesse. Titolare: E.V.A. srl

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5439 del 18/10/2022:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi indetta con la nota in data 25/3/2022 citata in premessa, finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa; in conseguenza la domanda di E.V.A. srl in data 11/8/2022, ove veniva chiesto un provvedimento di approvazione in forma parziale della variante proposta, è archiviata;

2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare alla E.V.A. srl con sede legale in Milano – Via Coni Zugna n. 5/A, P.IVA 11037940019, la richiesta variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 882 del 2/3/2021 – come da domanda in data 11/3/2022, per attuare le modifiche ivi descritte anche alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, riportate nel presente dispositivo, negli allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nelle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa ancorchè non allegati, nonchè nei già rilasciati giudizio di compatibilità ambientale, concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare, e negli atti di assenso comunque denominati già compresi o sostituiti dalla citata D.D. n. 882 del 2/3/2021;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinchè venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli; in caso di contrasto con gli elaborati approvati con la D.D. n. 882 del 2/3/2021, fanno fede gli elaborati di cui sopra;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di stabilire che la presente Autorizzazione, per quel che riguarda le varianti descritte nel progetto di cui al precedente punto 3), comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995 (**allegato 1**);
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (**allegato 2**);
- autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e parere di compatibilità con il PAI (**allegato 3**);
- autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico ex D.P.G.R. 9/3/2022 n. 2/R;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonchè le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento; in particolare sono fatti salvi gli adempimenti in ordine alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e del D.P.R. 151/2011, sia nel corso dei lavori che in fase di esercizio; è inoltre dovuto il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 99 e

104 del del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. in caso di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato.

6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture degli impianti oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

7) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), trattandosi di varianti in corso d'opera di natura non sostanziale, resta fermo il termine di fine lavori derivante dalla D.D. n. 882 del 2/3/2021, stabilito al 9/1/2025 - fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune di Caprie competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio e, se del caso, al Comune di Chiusa di San Michele; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato il suddetto termine; nel caso di lavori in alveo, il periodo di realizzazione dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Come indicato nella citata D.D. della F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA n. 970 del 9/3/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. resta fermo il termine di efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale stabilito al 3/3/2024; tale termine riguarda l'efficacia del provvedimento di VIA e non delle autorizzazioni ambientali ivi contenute e rilasciate dai diversi enti preposti, per le quali è a carico del titolare la verifica della relativa efficacia temporale e, se del caso, l'obbligo di presentazione di apposita istanza di proroga presso gli Enti medesimi;

Restano altresì fermi tutti gli obblighi connessi all'esercizio e alla gestione del cantiere, alla ultimazione dei lavori e alla attivazione dell'impianto definiti nei provvedimenti principali in precedenza citati.

Altresì il titolare continua ad essere tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento, così come sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico; in particolare, per quanto attiene l'aspetto archeologico, qualora durante i lavori di scavo o di scotico si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di natura archeologica o paleontologica, il titolare dovrà darne immediata segnalazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; i beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza;

8) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto secondo la configurazione che si approva con il presente provvedimento potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua; il suddetto collaudo dovrà prevedere, come prescritto in corso della presente istruttoria dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora, i risultati del monitoraggio della funzionalità della scala di risalita per l'ittiofauna realizzata secondo la nuova configurazione;

9) di confermare che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

10) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

11) di confermare che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel relativo progetto approvato con l'Autorizzazione principale;

12) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

13) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza di Servizi;

14) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"